



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Paolo Romano	consigliere (relatore)
dott. Alberto Stancanelli	consigliere
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

Adunanza del 7 giugno 2019

Richiesta di parere del Comune di Polesine Zibello (PR)

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 4 giugno 2009, n. 9/ SEZAUT/2009/INPR;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 febbraio 2014 n. 3/ SEZAUT/2014/QMIG;

Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010;

Visto l'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la richiesta di parere avanzata dal Commissario straordinario del Comune di Polesine Zibello (PR) in data 14 febbraio 2019;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 26 del 6 giugno 2019, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito nella camera di consiglio il relatore,
considerato in

Fatto

Il Commissario straordinario del Comune di Polesine Zibello (PR), premesso che il decreto-legge n. 113 del 4 ottobre 2018 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132) all'art.35 *bis*, recante "Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale", recita: "1. *Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta **per detto personale** nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell'anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.*", formula una richiesta di parere per conoscere se, con la dizione spesa sostenuta "per detto personale", debba intendersi:

ipotesi a), tutta la spesa di personale del servizio di polizia municipale (tempo indeterminato e determinato, comandi) sostenuta nell'anno 2016;

ipotesi b), esclusivamente la spesa di personale a tempo indeterminato del servizio di polizia locale dell'anno 2016.

Diritto

1. Verifica dell'ammissibilità della richiesta di parere

1.1. L'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 - disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle regioni e, di norma tramite il consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche a comuni, province e città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Preliminarmente, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, sua generalità ed astrattezza, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o di diverso ordine giurisdizionale).

1.2. In relazione al primo profilo, la richiesta risulta ammissibile in quanto proveniente dal Comune di Polesine Zibello e sottoscritta dal Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 2018 (*G.U. n.11 del 14-1-2019*) con *"i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco."* (ex multis, vedasi anche TAR Lazio, I Sezione, 4 dicembre 2004, n. 14848).

1.3. Sussiste, nella specie, anche l'ammissibilità oggettiva del quesito (cfr. Corte conti, Sez. riunite, delibera in data 17 novembre 2010, n. 54; Sez. autonomie, delib. n. 3/2014/SEZAUT), in quanto *"l'oggetto dello stesso risulta connesso alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti da principi di coordinamento della finanza pubblica [...], contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio"*.

La richiesta di parere presenta, altresì, il carattere della generalità e dell'astrattezza, giacché consente di indicare principi utilizzabili anche da parte di altri enti, qualora insorgesse una problematica interpretativa analoga.

2. Merito

Alla luce di quanto precede la richiesta di parere è da considerarsi, dunque, ammissibile e può essere esaminata nel merito.

2.1. A tal riguardo va innanzitutto osservato che *"Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (interpretazione letterale) e dall'intenzione del legislatore"* (interpretazione logica) come indicato dall'art. 12,

comma 1 delle Preleggi. La disposizione all'esame, emanata in deroga alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell'attribuire ai comuni la facoltà, per il 2019, di *"assumere a tempo indeterminato personale della polizia municipale"* limita tale possibilità ai richiamati enti che:

- nel triennio 2016-2018, abbiano rispettato gli obiettivi posti dai vincoli di finanza pubblica;
- nonostante l'esercizio della specifica facoltà nel 2019, conseguano gli equilibri di bilancio;
- osservino, nell'esercizio di tale facoltà, il tetto finanziario contestualmente stabilito e rappresentato dalla spesa sostenuta per *"detto personale"* nell'anno 2016.

2.2. Tanto premesso, la formulazione della norma all'esame non è chiara. Seguendo, infatti, una lettura della norma rigorosamente letterale, l'inciso *"detto personale"*, messo in relazione al suo antecedente logico- grammaticale, ovvero con la locuzione *"personale di polizia municipale"*, sembra privilegiare la soluzione sub **a)**, con la conseguenza che il tetto di spesa da prendere in considerazione sarebbe quello complessivo, in cui ricomprendere la spesa per il personale di polizia municipale assunto a tempo indeterminato, determinato, comandi, etc. Diversamente, una lettura complessiva della norma, che tenga cioè conto della rubrica del testo normativo (*"Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale"*), nonché della norma di legge richiamata (art. 1, comma 228, l. n. 208/2015, pur successivamente abrogata), secondo la quale *"Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente."*, sembrerebbe legittimare la soluzione sub **b)**, che più limitatamente consenta all'ente di prendere in considerazione il solo tetto di spesa riferito alla spesa effettuata dall'ente per l'assunzione del personale a tempo indeterminato e non anche la spesa per il personale a tempo determinato, etc.

2.3. La soluzione sub **a)** sembrerebbe, comunque, in linea con l'intenzione del legislatore che dichiarata nell'*incipit* della stessa norma, che reca: *"Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli*

interventi in materia di sicurezza urbana". Sicché, posto che la *ratio* generale ed astratta dell'intervento può anche rinvenirsi nella volontà espressa del legislatore di intensificare i controlli su tutto il territorio nazionale ed aumentare gli interventi sul medesimo in materia di sicurezza urbana, la disposizione *de quo*, in termini applicativi potrebbe essere letta nel senso di una determinazione di un miglior *budget* assunzionale per il personale di polizia locale rispetto al precedente.

Peraltro, occorre osservare che un'interpretazione dell'art. 35-*bis* nel senso indicato dall'ipotesi **b)**, che include nel calcolo del tetto di spesa da considerare le sole presenze a "tempo indeterminato" del 2016, potrebbe comportare un profilo di criticità, in quanto consegnerebbe la sua maggiore o minore efficacia a fattori randomici, se non irrazionali; va considerata, infatti, la possibilità che comuni virtuosi – i soli da considerare destinatari dalla previsione in esame – nell'anno 2016 abbiano erogato il servizio di polizia municipale ricorrendo in maniera significativa a personale a tempo determinato. Sicché, l'interpretazione in **b)** potrebbe, in tali casi, determinare perfino l'impossibilità, per l'ente, di avvalersi della previsione pur ricorrendo tutte le restanti condizioni.

2.4. Prima di convalidare tale approdo (soluzione sub **a)**, che come si è visto mantiene una sua alternatività rispetto alla pur legittima lettura della norma più restrittiva (soluzione sub **b)**, è, tuttavia, indispensabile sviluppare ancora alcune considerazioni intese a verificare se la lettura accennata non rischi di impattare negativamente sul fondamentale principio della salvaguardia del bilancio degli enti, o anche possa indurre violazioni ai principi di copertura delle relative spese poiché, in tali casi, in aderenza ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, non resterebbe che convalidare la più restrittiva ipotesi **b)**, nonostante la formulazione letterale della previsione sembri indicare una diversa soluzione.

A tal riguardo va osservato che l'art. 35-*bis*:

a) indica quali esclusivi destinatari della previsione i soli comuni che nel triennio 2016-2018 abbiano rispettato gli obiettivi posti dai vincoli di finanza pubblica, ponendo in tal modo, a monte, come requisito di accesso all'istituto, una sorta di loro certificazione storica in punto di sana e stabile gestione economica e finanziaria; prescrive, poi, a valle dell'applicazione dello stesso, che gli equilibri di bilancio dei citati comuni, quando si sia fatto ricorso durante il 2019 alla speciale facoltà assunzionale, debbano comunque essere conseguiti.

In altri termini, l'articolo all'esame, per la sua concreta applicazione, pone condizioni tali che la deroga assunzionale *de quo* può essere attuata soltanto sulla

base di un preesistente, consolidato quadro di pieno rispetto della finanza pubblica, e solamente se tale condizione di positivo equilibrio continui ad essere assicurata, nel 2019 ed a seguire, nonostante la spesa strutturale correlata alle previste assunzioni a tempo indeterminato. In conclusione, esso configura un meccanismo per il quale tali assunzioni, anche quando realizzate secondo il computo di cui all'ipotesi **a)**, non possano, ragionevolmente, ritenersi pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio degli enti interessati a garanzia del superiore interesse statale al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. *Ad abundantiam* può aggiungersi che il personale di polizia municipale non rappresenta per il comune solo causa di spesa bensì anche fonte di non marginali entrate per proventi contravvenzionali;

b) configura attraverso il verbo "*possono*" una facoltà per i comuni di procedere alle assunzioni e non certo un obbligo, in tal modo rimettendo alla loro discrezionalità, in relazione alle necessità organizzative e funzionali per assicurare le specifiche esigenze del controllo del territorio e della sicurezza urbana, nonché all'autonomia finanziaria degli enti stessi, sancita dall'art. 119 della Costituzione, la valutazione circa l'opportunità di fruire o meno, nella cornice di coordinamento da esso stesso tracciata, della possibilità di attuare la previsione; esso, pertanto, non impone all'ente nessun onere finanziario che non rientri nella consapevole, responsabile, trasparente e volontaria scelta di assicurare le relative "coperture" finanziarie, nel rispetto delle regole stabilite dagli articoli 153, comma 5, e 162, 164 e 175 del Testo Unico sugli enti locali e dal decreto legislativo n.118 del 2011; del resto, a tal proposito, la Corte costituzionale ha da tempo affermato come, da un lato e su un piano generale, i vincoli imposti dal legislatore statale all'incremento dell'aggregato "spesa di personale" di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296/2006 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e, dall'altro, che il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa del personale deve essere perseguito con azioni da modulare nell'ambito dell'autonomia di ciascun ente, che è facoltizzato a comprimere le voci di spesa ritenute più opportune (Corte cost., sentenze n. 108/2011 e n. 27/2014).

2.5 Fondamentale rimane comunque il tipo di vincolo che l'applicazione della legge onerosa imprime sul bilancio dell'ente: ciò significa che l'onere potrà essere introdotto solo alla condizione della sussistenza di margini di flessibilità del bilancio a legislazione vigente; sicché, in armonia con il criterio della metodologia marginalistica, in virtù della quale la variazione indotta da una norma onerosa sull'equilibrio di bilancio in essere deve avere un risultato pari a zero, l'equilibrio

di tale bilancio, grazie ai margini di flessibilità consentiti dagli spazi di manovra del bilancio, non potrà essere peggiorato dalle nuove assunzioni a tempo indeterminato che introdurranno oneri incomprimibili (spese obbligatorie) a regime, con l'inevitabile conseguente irrigidimento (in quota parte) dei bilanci a venire.

In proposito va rilevato come l'utilizzo degli spazi di manovra consentiti (a seconda dei casi) dalla flessibilità dei bilanci sembra delineare un indice tendenziale del refluire del principio di copertura (art. 81, terzo comma, Cost.) in quello dell'equilibrio (artt. 81, primo comma, e 97, primo comma, Cost.), donde la centralità indefettibile del controllo di legittimità-regolarità (Corte cost., sentt. nn. 198/2012; 179/2007), anche su rendiconti consuntivi degli enti locali, assegnato alla Corte dei conti dall'art. 148-*bis* del Tuel.

A tale ultimo riguardo, la Corte costituzionale ha altresì ritenuto che tale attribuzione trovi diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale «assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale» e che il riferimento dello stesso art. 100 Cost. al controllo «sulla gestione del bilancio dello Stato» debba intendersi oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, il bilancio della finanza pubblica allargata. A quest'ultima, del resto, vanno riferiti sia i principi derivanti dagli artt. 81, 97, primo comma, 28 e 119, ultimo comma, Cost. (sentenza n. 179 del 2007), sia il principio di cui all'art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), per cui «[l]e amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità» (Corte cost., sent. n. 198/2012).

2.6. Le considerazioni sin qui espresse (riferite all'accoglimento della soluzione sub **a**) possono essere integrate dallo scrutinio di ulteriori norme - attraverso le quali il legislatore ha introdotto, e ripetutamente modificato, una serie di vincoli assunzionali espressi in termini percentuali sulle cessazioni e finalizzati a regolare il *turn over* del personale - per collocare la disposizione in esame in maniera ancora più organica.

L'art. 35-*bis* permette ai comuni, innanzitutto, di assumere in deroga al disposto dell'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, per quanto qui interessa, stabilisce (*rectius*: stabiliva) "*Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni,*

possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente."

Un precedente e diverso regime derogatorio, sebbene anch'esso inteso ad agevolare assunzioni di personale di polizia municipale, era stato introdotto dall'art. 7 comma 2 *bis* del d.l. n. 14/2017 (convertito dalla legge n. 48/2017) concernente "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" che statuiva: "Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208."

A sua volta il richiamato articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, recita "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale **di ruolo** cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

Ne consegue che:

- rispetto al meccanismo risultante dal combinato disposto dell'art. 7 comma 2-*bis* del d.l. n. 14/2017 con l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 il tema del calcolo della spesa secondo l'ipotesi **b)** ben

poteva porsi in relazione alla diversa ed inequivoca dizione: *“personale di ruolo cessato nell’anno precedente”*;

- il medesimo tema, invece, risulta estraneo alle nuove previsioni introdotte dall’art. 35 *bis* che si limitano a rimandare, per individuare il tetto finanziabile, alla spesa storica per il 2016 riguardante *“detto personale”*, ove questo rinvio va riferito, come accennato, alla locuzione *“personale della polizia municipale”*, senza alcuna ulteriore specificazione o qualificazione.

A ben vedere, inoltre, il confronto fra le due citate norme permette di evidenziare come sia l’art. 7, comma 2-*bis*, del d.l. n. 14/2017 che l’articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014, ribadiscano esplicitamente la vigenza degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 1, commi 557 e seguenti, nonché 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale previsione è invece assente dal testo dell’art. 35-*bis* ma, al riguardo, va sottolineato che la Corte dei conti ritiene che tale circostanza (Sezione di controllo regionale per il Veneto, n. 73/2019/PAR, Sezione di controllo regionale per la Lombardia, n.61/2019/PAR e n.90/2019/PAR) non introduca affatto la possibilità di non considerare i vincoli di spesa del personale di cui all’articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge n. 296/2006. Tanto anche in considerazione, come accennato, del valore riconosciuto a tali previsioni dalla Corte costituzionale, quali principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (Corte cost., sentenze n. 108/2011 e n. 27/2014).

La constatata piena vigenza nell’ordinamento del comma 557-*quater* a monte delle disposizioni introdotte dal più volte richiamato art. 35-*bis*, oltre a rappresentare una ulteriore, efficace misura, per così dire di *“chiusura del sistema”* rispetto a qualsiasi deviazione dagli obiettivi di finanza pubblica degli enti interessati all’applicazione del citato 35-*bis*, induce a ricordare che, secondo il comma 557-*quater* *“il contenimento delle spese di personale”* va realizzato *“con riferimento al [relativo] valore medio del triennio”*. Nel connesso calcolo, secondo il comma 557-*bis* (aggiunto dal d.l. n. 78 del 2010) va isolata la spesa sostanziale, con ciò dovendosi intendere come spesa aggregata del personale anche quella sostenuta *“per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente.”* Ai fini del contenimento della spesa del personale ex comma 557, dunque, i costi delle risorse umane impiegate a tempo determinato vanno certamente

conteggiati, mentre altre voci risultano di prevista esclusione dal medesimo aggregato. Va qui osservato che il legislatore, nonostante sia più volte intervenuto per indicare agli enti locali gli obiettivi di contenimento quantitativo, non sempre, tuttavia, si è puntualmente occupato di fornire una definizione univoca e chiara di quali voci concorrono a definire l'aggregato "spesa di personale", che sembra quindi assumere una composizione diversa a seconda che la si riferisca agli obiettivi correlati al pareggio di bilancio, ovvero la si consideri al fine del contenimento della medesima spesa (rispetto a esercizi pregressi o rispetto alla spesa corrente nel suo insieme), o, ancora, la si rilevi ai fini del controllo, dell'analisi e del monitoraggio del costo del lavoro nelle PP.AA. (Corte conti, Sez. Riun. n.27 CONTR/11; Sezione Autonomie n.9 del 2010).

Nel caso di specie, si ritiene che non risponderebbe a logica prima dover computare, ai sensi e per gli effetti dei più volte richiamati commi 557 e seguenti, il costo delle risorse umane a tempo determinato della polizia municipale al fine di calcolare il costo complessivo del personale onde verificarne il contenimento rispetto alla media dei medesimi costi dei tre anni precedenti (incluso il 2016), e poi escludere lo stesso dato, cioè quello del costo delle risorse umane a tempo determinato della polizia municipale, dal calcolo finalizzato (anno di riferimento il medesimo 2016) a dimensionare l'eventuale *budget* assunzionale a decorrere dal 2019, attuativo del più volte citato art. 35-*bis* .

Per ultimo va, infine, segnalato che la disciplina generale sul *turn over*, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 33 del d.l. n. 34/2019 (in corso di conversione), viene superata con riferimento alle Regioni e ai Comuni che registrino una spesa di personale sostenibile da un punto di vista finanziario (potranno infatti assumere personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente non superiore ad un determinato valore soglia, definito con decreto ministeriale). Vale la pena di soggiungere al riguardo che, per il rapporto di specialità fra le due previsioni, non sembra che tale ultimo intervento influisca sul tema proposto dal Comune di Polesine Zibello.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna esprime il proprio parere sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in motivazione.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Commissario straordinario del Comune di Polesine Zibello (PR) e al

Presidente del Consiglio delle Autonomie locali della Regione Emilia-Romagna;

- che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti
– banca dati del controllo;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito Internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Bologna, nell'adunanza del 7 giugno 2019.

Il presidente

f.to (Marco Pieroni)

Il relatore

f.to (Paolo Romano)

Depositata in segreteria il 14 giugno 2019

Il direttore di segreteria

f.to (Rossella Broccoli)